

DECRETO DIRIGENZIALE N. 356 /DA del 15 GIU 2023

Oggetto: Contenzioso Foti Rosa Carmela C/ CAS liquidazione Sentenza n. 74/2023 del TRIBUNALE DI BARCELLONA.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al TRIBUNALE DI BARCELLONA R.G 2464/2014 tra le parti Foti Rosa Carmela cod. fisc. FTORCR62E49A638O c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 74/2023 del 26/1/2023, notificata in forma esecutiva in data 10/5/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 5.427,80 oltre interessi legali e al rimborso delle spese legali per € 1.860,00 oltre accessori e del 70% delle spese del CTU per una spesa complessiva di € 8208,16

Che con PEC del 8/6/2023 il legale della Sig.ra Foto, Avv. Anna Coppolino, ha comunicato il proprio regime IVA ed il codice IBAN del proprio cliente;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 8208,16 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della Sentenza n. 74/2023 del 26/1/2023 del TRIBUNALE DI BARCELLONA, che si allega, il pagamento di €8208,16 in favore di Foti Rosa Carmela nata a Barcellona il 9/5/1962 cod. fisc. FTORCR62E49A638O, mediante bonifico sul c/c IBAN IT41N 36081 05138 263464 763470 alla stessa intestato;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Sede

Uffici

Dirigente Generale f.f. Ing. Dario Costantino

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 - tel. +39 091 6259329 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 - tel. +39 06 6794932

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/proto/pr000228.sto?StwEvent=10...

PEC

Tipo E-mail

Da

PEC

- - < annacoppolino@pec.giuffre.it > < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

FASC. 18/15

Mercoledì 10-05-2023 12:06:38

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Autority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.noste.it/verificatore/service?tvne=0

Relata_notifica_10.pdf.p7m sentenza_foti_rosa_-_cas.pdf

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.txt Daticert.xml

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 14212

del 11-05-2023 Sez. A

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata

1 1 MAG, 2023

DIR. GEN.

D.A.T.E.

Sentenza n. 74/2023 pubbl. il 26/01/202 RG n. 2464/201 Repert. n. 114/2023 del 27/01/202



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace dr. Vincenzo La Torre in funzione di giudice monocratico all'esito della discussione in modalità carolare svolta in data odierna ha pronunciato, ex art 281 sexies epe dando lettura del dispositivo con contestuale motivazione la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al nº 2464/2014 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni vertente FOTI ROSA CARMELA, nata a Barcellona P.G. (ME), il 09/05/1962 e residente in Furnari (ME), Via Nuova Messina n. 129. cod. fise.:FTORCR62E49A6380. elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via J.F.Kennedy n. 358. presso lo studio dell' Avv. Anna Maria Coppolino (C.F.:CPPNMR71M65A698N), che la rappresenta e difende per procura in atti fax 090/9705411 pec: annacoppolino@pec.giuffre.it

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P I.: 01962420830), in persona del legale rappresentante prò tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Piazza Stazione, 7, presso lo studio dell'avv. Ferdinando 26F158M FDN 76L GRS GROSSO (C.F.: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it - Fax: 090 9704793 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Lo svolgimento del procedimento viene formulato ai sensi dell'art 132 cpc nella nuova

formulazione introdotta con la L.69/09

Sentenza n. 74/2023 pubbl. il 26/01/20 RG n. 2464/20

Repert. n. 114/2023 del 27/01/20

Conclusione delle parti : come da verbale virtuale

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Foti Rosa Carmela conveniva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane quale responsabile del sinistro verificatosi in data 25.01.2013, sull'autostrada A/20, in prossimità del cavalcavia n. 8 al Km 39,500.

L'attrice affermava che nella predetta data la stessa nel percorrere alla guida della propria autovettura (mod. Seat Ibiza tg. DZ591MD) il suddetto tratto autostradale con direzione di marcia ME-PA, giunta in prossimità del cavalcavia n. 8 al Km 39,500, trovava improvvisamente il manto stradale coperto di grandine e perdeva il controllo dell'autovettura finendo la corsa nell'aiuola spartitraffico.

A seguito dell'incidente l'auto riparava notevoli danni tanto da essere rottamata mentre la Foti subiva lesione si da essere necessario il soccorso del 118 e il successivo trasporto presso il PS di Barcellona P.G.

Sul luogo intervenivano gli agenti della Polstrada che redigevano apposito rapporto:

Deduceva altresi che, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo altre due autovetture perdevano il controllo invadendo l'aiuola spartitraffico al margine sinistro l'una e, andando ad urtare con il guardrail posto al margine destro l'altra

Chiedeva quindi il risarcimento del danno subito alla propria autovettura, quantificati in complessivi euro 8.500.00, nonché quello per le lesioni personali quantificabili in € 7.290.33;

Si costituiva in giudizio il CAS che contestava integralmente le richieste avversarie e chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nei confronti dell'Ente

Istauratosi il contraddittorio il GI, con provvedimento depositato il 27.02.2012, ammetteva le prove richieste limitandole a soli due testi e facultando le altre parti alla prova del contrario. Escussi i testi ammessi il G.I., con ordinanza del 17.19.2019 disponeva c.t.u. chiesta sulla parte attrice al fine di accertare l'entità delle lesioni nominando all'uopo il CTU dott. Domenico Giunta ed autorizzava l'Ente convenuto al deposito della sentenza n. n. 433/2014

Sentenza n. 74/2023 pubbl. il 26/01/202 RG n. 2464/201

Repert. n. 114/2023 del 27/01/202

del 26.09.2016 del Giudice Di Pace di Barcellona P.G. ex Milazzo.

Esaurita la fase istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale.

MOTIVI

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.

Il fatto storico ancorché non contestato risulta ampiamente provato dalla dichiarazione dei teste e dal rapporto degli agenti della Polstrada intervenuta sui luoghi.

Orbene nel caso in specie, la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi in parte al Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale non ha adottato le necessarie cautele per evitare insidie e conseguenti danni agli utenti della strada.

Il Cas infatti quale proprietario e gestore della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze per assicurare la sicurezza agli utenti della strada.

Sul punto la S uprema Corte, con sentenza n. 4495 del 24/02/2011 ha statuito che "L'automobilista che, percorrendo l'autostrada resti coinvolto in un incidente a causa del ghiaccio sull'asfalto può chiedere il risarcimento dei danni al gestore della stessa..... A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia...".

Trattasi di una responsabilità di tipo oggettivo, per il solo fatto di essere custode del bene: in virtù di tale posizione, il gestore ha un obbligo di evitare o ridurre i fattori di rischio, ivi compreso disporre l'adeguata segnaletica che avvisi gli automobilisti di rallentare se vi è pericolo di ghiaccio e i sono formate lastre sull'asfalto.

Ne si può affermare che una grandinata possa essere considerato un evento eccezionale ed imprevedibile.

Sentenza n. 74/2023 pubbl. il 26/01/20 RG n. 2464/20

Repert. n. 114/2023 del 27/01/20

Cio posto e da un'approfondita ricostruzione dei fatti emerge che l'osservanza di una condotta diligente da parte del conducente avrebbe quantomeno limitato i danni reclamati

Tale comportamento rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Nel caso in specie si ritiene che l'attrice abbia concorso nella determinazione dell'evento nella misura del 30%

In ordine al danno al mezzo nessuna prova ha fornito l'attrice sull'effettivo valore di mercato richiesto in € 8.500,00 depositando solo copia del libretto e del certificato di proprietà da cui si evince che la macchina è stata demolita in data 25.07,2013.

Appare pertanto congrua la quantificazione, eseguita sul mezzo su incarico dell'Ente convenuto come da perizia allegata in € 5.500,00 relativo al valore commerciale della Seat Ibiza tg DZ591MD.

La valutazione dei danni da lesione subite dalla Foti risulta determinata dalla consulenza redatta dal CTU, le cui conclusioni vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi e incongruenze ed avendo il CTU data esaustiva risposta ai quesiti posti

L'invalidità riscontrata rientra tra le c.d. micro permanente ed è risarcibile a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute.

Per la liquidazione di detto danno, è assunta come parametro, la legge 57/2001 e succ mod ed è quantificato nella seguente misura;:invalidità permanente 1,5 % (età 51 anni al momento dell'incidente) euro 1.107,00 ; inabilità temporanea parziale gg 7 al 75% euro 266,00 ;invalidità temporanea parziale gg 20 al 50% euro 507,00 ed ulteriori gg 20 al 25% euro 253,00 ; spese medico euro 121,00: Così complessivamente euro : 2.254,00.

Tenuto conto del grado minimo di invalidità alla Foti non compete alcuna voce a titolo di danno morale

Sulle somme riconosciute va detratto il 30% a tiolo di concorso.

Sentenza n. 74/2023 pubbl. il 26/01/202 RG n. 2464/201 Repert. n. 114/2023 del 27/01/202

Ne deriva che alla Foti compete la somma residua di euro 5.427,80

In definitiva la società convenuta Cas va condannata al pagamento in favore di Foti Rosa Carmela della somma complessiva di euro 5.427.80

Sulle somme liquidate non compete la rivalutazione, perché calcolata all'attualità, mentre sono dovuti gli interessi legali, dalla data del sinistro al soddisfo.

Le spese giudiziali , seguono la parziale soccombenza e tenuto conto della concorso di colpa e dell'accoglimento parziale delle domande vanno poste a carico della Cas nella misura di due terzi e determinate ex DM 147/2022 come da dispositivo:

PQM

Il Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica definitivamente pronunciando, sulle domande di Foti Rosa. Carmela ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:

- Dichiara che l'incidente si è verificato per concorsuale responsabilità del conducente della Seat Ibiza tg DZ591MD di proprietà di Foti Rosa Carmela e del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella misura di cui parte motiva
- 2) Per effetto condanna Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp, te pro tempore al pagamento in favore di Foti Rosa Carmela della residua somma di euro 5.427.80 con gli interessi di cui parte motiva.
- 3) Condanna Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Foti Rosa Carmela dei duer terzi delle spese e compensi processuali liquidati già ridotte in euro 1.860,00 di cui euro 160,00 per spese oltre iva cassa e rimborso spese generali se dovute
- 4) Compensa tra le parti il restante 1/3
- 5) Pone a carico della Consorzio per le Autostrade Siciliane il 70% delle spese e



Sentenza n. 74/2023 pubbl. il 26/01/20 RG n. 2464/20 Repert. n. 114/2023 del 27/01/20

compensi della CTU ponendo il restante 30% a carico di Foti Rosa Carmela

Cosi deciso in Barcellona P.G. il 26 gennaio 2023 ore 17.30

Il Giudice

Dr Vincenzo La Torre